

Civile Sent. Sez. 1 Num. 16602 Anno 2024

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 14/06/2024



SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 19872 R.G. anno 2018 proposti da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Luconi;

ricorrente

contro

Ninivaggi Girolamo, Ceglie Concetta, Franchini s.r.l. e Agricola Lomuscio s.r.l. rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Srubek Tomassy e dall'avvocato Vito Taffarel;

controricorrenti, ricorrenti incidentali i primi tre

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2670/2018 depositata il 23 aprile 2018.

Udita la relazione svolta all'udienza del 9 aprile 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella; udite le conclusioni le Pubblico Ministero,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella persona del sostituto procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia; udite le difese delle parti.

FATTI DI CAUSA

1. — Agrisole s.r.l., Franchini s.r.l., Ovomurgia s.r.l. e Edilinvest s.r.l. hanno convenuto in giudizio nel 2005 Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deducendo l'illegittimo addebito, sui rispettivi conti correnti, di somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, chiedendo che se ne disponesse la restituzione in proprio favore.

La banca convenuta ha resistito alla pretesa proponendo domanda riconvenzionale con riguardo ai saldi dei conti a proprio credito alla data del 31 dicembre 2005.

Con distinto atto di citazione, nel 2010, Girolamo Ninivaggi e Concetta Ceglie, nella loro qualità di fideiussori delle indicate società, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma; decreto con cui, su ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena, era stato loro intimato di pagare le somme di euro 1.549.370,70 e di euro 1.032.913,80.

I giudizi sono stati riuniti e il Tribunale di Roma, a seguito di consulenza tecnica, ha pronunciato sentenza con cui ha anzitutto respinto le contrapposte domande di condanna al pagamento e rideterminato le somme dovute con riguardo ai conti oggetto di causa, ritenendo non dovuti gli interessi anatocistici, le commissioni di massimo scoperto, gli interessi, ove usurari, gli importi addebitati a titolo di spese e gli interessi relativi alle operazioni di sconto e di anticipazione, oltre ad altre competenze; il Tribunale ha poi rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che la fideiussione fosse valida ed efficace e che non fossero opponibili alla banca creditrice le eccezioni relative al rapporto di base, posto che la garanzia era stata

*Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024*

2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prestata «a prima richiesta».

2. — La sentenza è stata impugnata da tutte le parti del giudizio.

In data 23 aprile 2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato insussistente il credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di Agrisole, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e revocato lo stesso; ha quindi accertato il debito di Ovomurgia s.r.l. nei confronti della banca nella misura di euro 80.549,66 e accertato il credito di Agrisole verso la stessa per euro 1.013.064,69.

3. — Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione: Banca Monte dei Paschi di Siena con otto motivi; Girolamo Ninivaggi e Concetta Ceglie con tre; Ninivaggi e Franchini s.r.l. con due. Le impugnazioni sono resiste da controricorso. Al ricorso della banca resiste, oltre a Girolamo Ninivaggi, Concetta Ceglie e Franchini s.r.l., Agricola Lomuscio s.r.l., incorporante Ovomurgia s.r.l..

Con ordinanza interlocutoria n. 12480 del 10 maggio 2023 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per essere trattato in pubblica udienza.

I controricorrenti al ricorso principale hanno depositato memoria.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del quarto e del sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento del quinto e del settimo e rigetto delle altre censure fatte valere in via principale e incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Conviene premettere che le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale proposte dai controricorrenti al ricorso principale vanno disattese. Il ricorso principale reca infatti una esauriente esposizione dei fatti di causa e risulta articolato in motivi di censura aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Mette conto pure di avvertire che, contrariamente a quanto

ritenuto dai controricorrenti al ricorso principale (pag. 22 del controricorso), la statuizione della sentenza di appello circa l'insussistenza del credito della banca nei confronti di Agrisole non è passata in giudicato, visto che i motivi del ricorso principale mirano proprio a sovvertire detta statuizione.

2. — Con il primo motivo la banca lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c., «per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Girolamo Ninivaggi». Si deduce che la Corte di merito non abbia fatto buon governo delle norme in materia di legittimazione ad agire e di cessione del credito. Evidenzia la ricorrente che la cessione non sarebbe stata adeguatamente documentata in quanto la controparte avrebbe dovuto depositare i bilanci della società e la cessione avrebbe dovuto risultare non già dalla delibera assembleare ma dal contratto che la disponeva. Osserva ancora la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente assolto l'onere della prova della legittimazione ad agire che gravava su controparte, posto che la documentazione all'uopo depositata da Ninivaggi non aveva carattere ufficiale e non era conosciuta ovvero conoscibile dal debitore ceduto, non essendogli stata neanche notificata.

Il mezzo investe l'accertamento compiuto dalla Corte di appello quanto alla cessione di credito intervenuta tra Agrisole e Ninivaggi. Ha ritenuto il Giudice distrettuale che la detta cessione risultasse documentata e che l'eccezione della banca basata sulla mancata notificazione dell'atto alla debitrice ceduta non fosse fondata, posto che la deduzione incideva sulla mera opponibilità del pagamento.

Il motivo è inammissibile.

La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di *legitimatio ad processum*, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017,

Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208). Lo scrutinio delle prove relative alla prospettata cessione non inerisce, dunque, a una questione processuale, ma a una questione di merito, devoluta, come tale, a un giudice diverso da quello di legittimità. È conseguentemente insindacabile, nella presente sede, l'accertamento dell'intercorsa cessione compiuto dalla Corte di appello sulla scorta del materiale probatorio di causa.

3. — Con il secondo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 1 preleggi, della l. n. 108 del 1996, avendo la Corte di appello ritenuto infondato il motivo di appello incidentale con il quale era stato lamentato l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia di verifica dell'usura «senza che le controparti avessero assolto all'onere della prova su di esse gravante, omettendo anche il deposito dei decreti ministeriali» recanti la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. La sentenza impugnata è censurata evocandosi il principio, enunciato in passato da questa Corte, per cui i detti decreti integrano atti amministrativi, onde con riguardo ad essi non potrebbe trovare applicazione la regola *iura novit curia*. Ad avviso della ricorrente, dunque, non meriterebbe condivisione l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui i decreti di rilevazione del TEGM svolgerebbero la funzione di integrare la norma primaria assumendo con ciò valore normativo. In tal senso, al consulente tecnico d'ufficio era preclusa l'acquisizione officiosa dei detti decreti: acquisizione che aveva invece avuto luogo.

Il motivo, vertente sull'esistenza o meno di un onere della parte quanto alla produzione della documentazione atta a dar ragione dei decreti ministeriali di periodica rilevazione dei tassi globali medi rilevanti ai fini della decisione della causa, è privo di fondamento.

Come affermato di recente da questa Corte, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene

effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio *iura novit curia*, sancito dall'art. 113 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2022, n. 35102).

4. — Con il terzo motivo la banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1339 c.c., 117 e 161 t.u.b., «per aver la Corte di appello ritenuto che ai rapporti in contestazione, in assenza di pattuizione, dovesse essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c., sebbene detti rapporti di conto corrente fossero sorti tutti dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993». In ragione di tale successione temporale l'eterointegrazione avrebbe dovuto attuarsi avendo riguardo ai tassi sostitutivi contemplati dall'art. 117 t.u.b..

Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ai contratti dedotti in lite e privi di forma scritta o della pattuizione, pure carente della forma scritta, del tasso di interesse, si applicasse non già il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., ma quello legale, previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c. Ad essere posta in dubbio non è la *regula iuris* tratta dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale la disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma (di recente: Cass. 24 novembre 2022, n. 34600; Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740), quanto il fatto che i contratti in questione, per essersi perfezionati dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992,

sarebbero soggetti alla disciplina contenuta nel cit. art. 117, comma 7.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Ebbene, tale vizio ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348). La banca, col mezzo di censura in esame, lamenta, invece, un improprio scrutinio delle prove documentali; essa, in altri termini, fa questione della prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa: profilo, questo, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

La conclusione non muta se si considera la questione posta dal motivo dall'angolazione del cosiddetto travisamento della prova, da cui muove l'ordinanza interlocutoria.

Secondo la più recente e autorevole giurisprudenza, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto

*Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024*

7

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792). Censure in tal senso non sono state, però, sollevate.

5. — Col quarto motivo Banca Monte dei Paschi di Siena prospetta «nullità della sentenza impugnata ovvero *error in procedendo* per omessa pronuncia su motivo di appello, nonché violazione del regime delle preclusioni processuali, con tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo, integrante violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.». Si lamenta, in sintesi, che la Corte di merito abbia mancato di statuire in ordine all'erronea espunzione, dal saldo ricalcolato del conto corrente 2788K, delle competenze derivanti dalle operazioni di anticipo e sconto quantificate in euro 1.242.342,76. Osserva pertanto la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe deciso su tutta la domanda, ma solo su una parte della stessa e che, in conseguenza, il saldo finale del conto sopra indicato avrebbe dovuto quantificarsi nella somma di euro 229.278,09 a debito della società Agrisole.

Il quinto mezzo oppone l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la violazione del regime delle preclusioni processuali e, in particolare, la tardività e l'inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto o anticipo. La doglianza si correla a quella di cui al precedente motivo di censura e investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte del merito ha dato atto dell'assorbimento del sesto motivo di appello. Con tale mezzo la banca aveva contestato il saldo ricostruito dei due conti correnti; la banca lamenta che la Corte distrettuale abbia mancato di prendere in considerazione la parte del motivo di gravame con cui si era denunciata l'erronea esclusione, dal saldo finale, delle competenze afferenti i conti di anticipazione e di sconto registrate a debito sul conto corrente n.

Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024

8

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2788K.

Col sesto motivo del ricorso principale è denunciata la nullità della sentenza e l'*error in procedendo* per omessa pronuncia su di un motivo di appello, integrante violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto discendere dall'accoglimento del quinto motivo del gravame incidentale l'assorbimento del sesto, mancando, dunque, di decidere in relazione alle competenze e agli interessi esclusi dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 2788K. Si rileva che l'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale avrebbe effettivamente determinato l'assorbimento del sesto «soltanto laddove il collegio avesse deciso anche in relazione al conto corrente n. 2788K, disponendo che il ricalcolo del saldo finale avrebbe dovuto tener conto anche delle somme contabilizzate a debito della correntista quali competenze rivenienti dai conti anticipi e/o sconto».

Il settimo mezzo della banca censura la sentenza impugnata per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sempre in relazione al sesto motivo di appello incidentale. Si deduce che le somme contabilizzate sul conto corrente a titolo di competenze dei rapporti di sconto e anticipi avrebbero dovuto essere escluse dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 2788K «non avendo gli attori in primo grado assolto all'onere della prova su di essi gravante mediante deposito dei contratti di sconto e anticipo, non avendo il Tribunale disposto il riconoscimento degli interessi e competenze sul capitale anticipato ed avendo il giudice istruttore deciso in base ad una c.t.u. i cui risultati erano inattendibili». Si deduce che il Giudice del gravame, ove si fosse avveduto che con l'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale si era pronunciato solo su di una parte della censura formulata dalla banca, avrebbe dovuto accogliere il motivo di impugnazione e disporre l'addebito delle somme dovute a titolo di interessi e competenze derivanti dai rapporti di sconto e di

Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anticipazione contabilizzate sul conto corrente n. 2788K.

Girolamo Ninivaggi quale cessionario e successore della estinta società Agrisole, oltre che in proprio, quale fideiussore, insieme all'altra garante Concetta Ceglie, ha proposto ricorso incidentale con riguardo al capo della sentenza impugnata vertente sulla tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e anticipi.

I ricorrenti per incidente deducono anzitutto, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione del regime delle preclusioni processuali. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e anticipi.

Col secondo denunciano l'*error in procedendo*, per omessa pronuncia e per omessa motivazione, in relazione alla violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Censurano la sentenza impugnata per non essersi la Corte di appello pronunciata in ordine alle domande degli attori e ai successivi atti processuali «da cui sarebbe scaturita la convinzione che la domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo sarebbe stata avanzata tardivamente solo in sede di osservazioni critiche alla bozza della relazione del c.t.u. depositata in data 8 novembre 2012, e quindi non motivando a tutti gli effetti la stessa».

Col terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano l'omesso esame e [l'omessa] motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Si pone l'accento su più circostanze: l'intervenuta riunione della cause proposte separatamente; l'«acquisizione nel presente giudizio delle maggiori domande avanzate nel giudizio riunito dai fideiussori»; la conseguente estensione e concentrazione in capo a Ninivaggi di tutte le domande oggetto dei giudizi riuniti, posto che, per effetto della intervenuta estinzione

dell'Agrisole, nella persona fisica del detto Ninivaggi, si erano confuse e concentrate la qualità di cessionario ed erede delle ragioni di Agrisole e dei garanti.

Occorre qui ricordare che la Corte di merito ha accolto il quinto motivo dell'impugnazione incidentale della banca: con tale mezzo di censura era stato dedotto che il Tribunale, in relazione ai conti correnti 2788K e 20692S, entrambi facenti capo a Agrisole s.r.l., aveva valorizzato deduzioni tardive e perciò inammissibili. Il Giudice distrettuale ha osservato che l'accertamento effettuato in merito ai rapporti di sconto e anticipazione era stato «disposto in accoglimento di un'istanza delle società attrici formulata solo in corso di causa, trattandosi di una domanda nuova»; in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, tale domanda doveva ritenersi inammissibile e il conteggio del consulente tecnico doveva essere corretto escludendo il diritto della società sulla somma di euro 94.187,25, quale ammontare delle competenze relative alle operazioni di sconto o anticipazione.

Sostiene la ricorrente principale che la Corte distrettuale avrebbe ricavato tale somma prendendo in considerazione il solo conto corrente n. 20692S, nulla disponendo per il conto corrente n. 2788K: dal saldo ricalcolato di quest'ultimo conto (ammontante a euro 1.107.251,94 a credito della cliente: cfr. l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, a pag. 7 della sentenza impugnata) avrebbe dovuto quindi stralciarsi la somma di euro 1.242.342,78 corrispondente a quanto il c.t.u. aveva accreditato alla società correntista (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione) in ragione dello scomputo degli interessi e delle competenze addebitati dalla banca stessa sui conti di sconto e anticipazione.

Sostengono invece i ricorrenti per incidente che lo stralcio non avrebbe dovuto operarsi, visto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta Girolamo Ninivaggi e Concetta Ceglie avevano in sintesi domandato di accertarsi l'illegittimità della girocontazione delle

apostazioni dei conti di anticipazione e dei conti «tecnici» sul conto corrente ordinario: ciò è materia dei primi tre motivi dell'impugnazione incidentale, di cui ci si occuperà in seguito.

Come si è visto, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo dei garanti venne introdotta anni dopo l'instaurazione del primo giudizio. Vero è che i due procedimenti furono riuniti: ma ciò non implica che le domande proposte nel secondo da soggetti diversi avesse ampliato il *thema decidendum* del primo. In linea di principio, infatti, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (Cass. 26 febbraio 2021, n. 5434; Cass. 13 luglio 2011, n. 15383): tant'è che le preclusioni assertive o istruttorie maturate all'interno di un procedimento non possono essere superate dall'attività assertiva o istruttoria svolta in altro procedimento ad esso riunito (così, nel senso che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito: Cass. 14 luglio 2023, n. 20248; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529; nel senso che l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo: Cass. 6 settembre 2019, n. 22342).

La mancata tempestiva proposizione, nel primo giudizio, di una domanda diretta a far accertare gli illegittimi addebiti, sui conti correnti sopra menzionati, delle competenze e degli interessi relativi ai conti di anticipazione e di sconto risulta dunque confermata, ad onta della pretesa fatta valere dai ricorrenti incidentali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente introdotto.

Discende da ciò che la Corte di appello, nel determinare il saldo

di entrambi i conti nei confronti della correntista Agrisole avrebbe dovuto tenere in considerazione i valori contabili non influenzati dagli storni operati sulla scorta di quanto eccepito, nel secondo giudizio, dai due garanti: onde, nel prendere in esame il saldo del conto 2788K, detta Corte non avrebbe dovuto recepire il saldo di euro 1.107.251,94 (pag. 7 della sentenza), il quale era stato calcolato anche «escludendo gli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo» (pag. 6 della pronuncia). Proprio detto importo è stato invece assunto dal Giudice distrettuale: ciò si ricava da pag. 10 della sentenza, ove la somma di euro 94.187,25 (pari a quanto scomputato dal c.t.u. con riferimento al conto corrente n. 2069S) è stato decurtato dall'ammontare di euro 1.107.251,94 che dovrebbe costituire il saldo ricalcolato del conto n. 2788K al lordo degli accrediti operati per spese e interessi relativi alle operazioni di anticipo e di sconto. La conferma dell'errore si ricava dalla sentenza di primo grado i cui conteggi sono stati ripresi dal Giudice di appello: ivi sono indicate separatamente le ricostruzioni dei due conti, e per il conto n. 2069S è spiegato che andavano «esclusi gli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo complessivamente pari a lire 182.371.955 (euro 94.187,25)», mentre il conto n. 2788K è stato fatto oggetto di un computo separato e distinto; il Tribunale ha rilevato che per questo rapporto si era proceduto allo storno degli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e anticipo ed ha poi precisato che per effetto dello scomputo di tutte le voci (non solo quelle appena indicate, ma anche quelle relative a interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto e altre competenze) andava riaccredita alla società correntista la somma di euro 1.242.342,76, onde «il saldo del conto diventa[va] positivo»: ha quindi precisato, in altra parte della motivazione, che tale saldo era pari all'importo sopra indicato di euro 1.107.251,94.

*Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024*

13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Da un lato, quindi, la Corte da appello ha effettivamente errato, come dedotto dalla banca, nello stornare dal conto 2788K, cui era tenuta Agrisole, quale obbligata principale, addebiti per l'importo di euro 1.242.342,78, che comprendeva anche gli addebiti per spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo; dall'altro Ninivaggi, in quanto avente causa dell'originaria correntista, non può giovare di quanto allegato e provato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella sua primitiva veste di garante, ma risente dell'esito dell'accertamento che ha interessato la debitrice principale.

Il quarto motivo del ricorso principale va quindi accolto, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo del medesimo ricorso.

Le censure di cui al ricorso incidentale riferibili a Ninivaggi, quale successore di Agrisole, sono invece da respingere.

L'impugnazione svolta in qualità di garanti dallo stesso Ninivaggi e da Concetta Ceglie è poi inammissibile, in quanto la Corte di appello non ha pronunciato alcuna condanna in loro danno: infatti, il Giudice distrettuale ha dichiarato che Agrisole era creditrice, non già debitrice, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena. Deve rilevarsi in proposito, che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (Cass. 29 dicembre 2022, n. 38054; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395): nel caso in esame la condizione della soccombenza è mancante. Naturalmente, le argomentazioni svolte col ricorso incidentale potranno essere riproposte al Giudice del rinvio nella prospettiva dell'eventuale accertamento di un debito della società.

6. — Con l'ottavo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1326, 1327, 2697 c.c.,

117 e 161 t.u.b. sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione del documento denominato «richiesta di apertura di conto corrente n. 3779S», intestato a Molino di Gravina s.r.l. (poi divenuta Franchini s.r.l.), ritenendo di non poterlo qualificare come contratto, così rigettando il settimo motivo di appello incidentale e disponendo il ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso legale. Si assume che la Corte avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dalla ricorrente principale potesse qualificarsi come contratto, e ciò muovendo dalla mera denominazione dello scritto: avrebbe con ciò trascurato di considerare che, in punto di diritto, il contratto si conclude mediante lo scambio di proposta e accettazione e che il modulo versato in atti dalla banca conteneva la richiesta alla stessa dell'apertura di un rapporto di conto corrente con accettazione espressa delle condizioni in esso riportate. Si aggiunge che l'assente determinazione dei tassi e delle condizioni contrattuali doveva determinare l'applicazione al negozio dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 t.u.b., visto che lo stesso era stato concluso dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, decidendo sul settimo motivo di appello della banca, ha escluso che uno scritto da questa prodotto documentasse un contratto di conto corrente.

Il motivo è inammissibile.

Esso investe l'accertamento di fatto che si è tradotto nel rilievo, espresso nella pronuncia, per cui il detto documento «non è un contratto di conto corrente ma una mera richiesta di apertura di conto con stampigliati sulla prima pagina dei numeri (verosimilmente dei tassi) non espressamente riferiti ad alcuna pattuizione contrattuale, e pertanto inapplicabili». Tale accertamento non è sindacabile in questa sede.

7. — Il solo Girolamo Ninivaggi, nella veste di avente causa di

Agrisole, e Franchini s.r.l. hanno poi impugnato per incidente la sentenza della Corte di Roma con altri due motivi.

Col primo hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Hanno censurato la pronuncia per aver la Corte di appello erroneamente qualificato la domanda attrice come domanda di ripetizione di indebito.

Col secondo hanno lamentato l'omesso esame e [l'omessa] motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2230 c.c., 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. I ricorrenti incidentali imputano, in sintesi, al Giudice distrettuale di non aver apprezzato la diversità della domanda attrice di pagamento del saldo, da loro effettivamente proposta, rispetto a quella di ripetizione di indebito, su cui la Corte di appello aveva pronunciato.

I due motivi hanno ad oggetto la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda restitutoria proposta da Agrisole e da Franchini. Il Giudice di merito ha ritenuto, in sintesi, che una siffatta domanda non potesse essere proposta, dal momento che al momento dell'introduzione del giudizio (il primo dei giudizi poi riuniti) i conti erano ancora aperti, a nulla rilevando che essi fossero stati chiusi in pendenza di lite. Si fa questione del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento del saldo a credito delle società correntiste.

Con riguardo alla posizione di Ninivaggi i motivi possono ritenersi anche a tale riguardo assorbiti, visto che in sede di rinvio dovrà essere accertato se, con riferimento ai rapporti di conto corrente intrattenuti da Agrisole, ancora si delinea una complessiva situazione creditoria, quale quella accertata nella sentenza impugnata.

Quanto al conto corrente n. 3779S, facente capo a Franchini, si osserva quanto segue.

Nel rapporto di conto corrente bancario la periodica chiusura del conto assolve alla funzione di consentire la liquidazione del saldo; la

chiusura del conto non implica, cioè, lo scioglimento del rapporto, giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto «a nuovo» del saldo del periodo (cfr. Cass. 28 febbraio 2024, n. 5282, in motivazione): infatti, l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, previsto dall'art. 1832, comma 2, c.c., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data e la contabilizzazione delle medesime, con l'indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere, è tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto (per tutte: Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).

Il saldo a credito della società Franchini accertato in giudizio è riferito a una di tali chiusure intermedie del conto, dal momento che il rapporto di conto corrente si è estinto in un momento successivo: infatti, il saldo di euro 98.677,66 a credito della società correntista, è stato determinato all'ottobre 2005 (cfr. sentenza di appello, pag. 7), mentre nel controricorso con ricorso incidentale (pag. 63) si rileva che quel rapporto venne chiuso solo il 23 gennaio 2012.

Ora, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è senz'altro ammissibile, prima della chiusura del conto, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente

*Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024*

17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 5 settembre 2018, n. 21646). Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto — quest'ultimo — che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa.

-Deve affermarsi, in conclusione, che la domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto, e diretta all'ottenimento di una condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non allegghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione.

La società Franchini non ha dedotto di aver allegato alcunché al riguardo, onde la censura con cui essa si duole della mancata pronuncia della condanna al pagamento del saldo accertato dal c.t.u. va disattesa.

8. — In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale; il primo, il terzo e l'ottavo motivo del ricorso principale sono dichiarati inammissibili, il secondo è respinto, il quinto, il sesto e il settimo restano assorbiti; il ricorso incidentale deve essere nel respinto, salvo che per i motivi proposti da Ninivaggi quale successore di Agrisole,

da dichiararsi assorbiti.

9. — La sentenza è casata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*Sez. I – RG 19872/2018
camera di consiglio 9.4.2024*

19